

per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, siccome integrata con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4/8/2010, con cui la dot.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo;

Vista la propria deliberazione n. 44/2010 del 3 agosto 2010, di approvazione del Programma Operativo 2010, con cui si è inteso dare prosecuzione al Piano di Rientro 2007/2009, secondo gli interventi e le azioni in esso previste;

Considerato che l'Intervento 4 del citato Programma Operativo, denominato "Gestione delle risorse umane a livello regionale", prevede all'Azione 5, recante: "Regolamento per la mobilità del personale eventualmente in esubero a livello regionale", la redazione di un regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale entro il 31 ottobre 2010;

Ritenuto che, per effetto della richiamata previsione dell'Intervento 4 - Azione 5 del Programma Operativo 2010, è pertanto necessaria l'adozione, entro il 31 ottobre 2010, dei regolamenti che disciplinano la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza S.P.T.A. e dell'area del comparto del Servizio sanitario nazionale che potrebbe risultare in eccedenza nelle Aziende USL regionali a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale;

Ritenuto altresì, che tale regolamentazione appare necessaria anche in relazione alla opportunità di garantire che eventuali fenomeni di eccedenza di personale siano gestiti in maniera uniforme ed omogenea a livello delle singole Aziende USL regionali;

Visti - l'articolo 3, comma 5 lettera g), del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come novellato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare gli artt. 33 e 34;
- l'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 347/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 405/2001;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza S.P.T.A. e dell'area del comparto del Servizio sanitario nazionale attualmente vigenti, con riferimento specifico alle disposizioni con cui si disciplinano le problematiche connesse alla gestione del personale in eccedenza;

Considerato che il Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute, competente per materia, ha predisposto - tenendo conto della normativa sopra richiamata - tre distinte proposte di regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale, con riferimento specifico all'area della dirigenza medico-veterinaria, all'area della dirigenza S.P.T.A. e dell'area del comparto del S.S.N., stante la specificità delle problematiche coinvolte per ciascuna delle aree in questione;

Rilevato che, al fine di avere un confronto sui regolamenti menzionati nel rispetto del disposto dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro delle rispettive aree, il riferito Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane ha convocato le Organizzazioni Sindacali di ciascuna delle aree contrattuali sopra specificate in appositi incontri presso la Direzione Politiche della Salute in Pescara, che si sono tenute rispettivamente nei giorni 13.10.2010 per l'area della dirigenza medico-veterinaria, 14.10.2010 per l'area della dirigenza S.P.T.A. e 19.10.2010 per l'area del comparto.

n. 65/1010 dal 28 OTT. 2010

Regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area del comparto del Servizio Sanitario nazionale in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale.

Articolo 1

Dichiarabilità della situazione di eccedenza

1. Qualora a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale vengano a determinarsi, nell'ambito delle Aziende USL regionali, situazioni di eccedenza del personale appartenente all'area del comparto del Servizio Sanitario nazionale con riferimento alle strutture oggetto dei riferiti interventi, le Aziende potranno procedere a formulare le relative dichiarazioni di eccedenza, con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del presente regolamento, solo dopo aver esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione del personale all'interno dell'azienda nell'ambito della stessa categoria e profilo professionale di appartenenza del dipendente e dopo aver posto in essere - nel caso in cui le eccedenze rilevate riguardino almeno dieci dipendenti - la procedura disciplinata dall'articolo 33, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Pertanto, le operazioni descritte negli articoli seguenti e correlate alla gestione del personale dell'area del comparto del Servizio sanitario nazionale in eccedenza - ferma restando sempre la possibilità (art. 7) di pervenire ad accordi di mobilità ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e seguenti, del CCNL del 1.9.1995 - devono effettuarsi nel seguente ordine di priorità:

- 1) ricollocazione interna (art. 2);
- 2) mobilità esterna volontaria verso altre Aziende USL regionali (artt. 3-4);
- 3) mobilità esterna d'ufficio (art. 5);
- 4) passaggio diretto ad enti ed amministrazioni di diverso comparto (art. 6);
- 5) collocamento in disponibilità (art. 8).

Articolo 2

Criteri per la ricollocazione dei dipendenti all'interno dell'Azienda di appartenenza

1. Le Aziende USL concordano con le Organizzazioni Sindacali aziendali le procedure e modalità attraverso le quali operare le ricollocazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del CCNL 20.9.2001, come successivamente modificato ed integrato, e dei criteri generali di seguito specificati.

2. La ricollocazione del personale del comparto deve avvenire in primo luogo nel rispetto della categoria e profilo professionale di appartenenza del dipendente e, secondariamente, tenendo

[Handwritten signatures and stamps]



conto anche della omogeneità delle aree e/o strutture di provenienza rispetto ai posti in cui lo stesso potrebbe essere ricollocato.

3. Il personale che viene a trovarsi in situazione di eccedenza a seguito d' ipotesi di disattivazione o di riconversione di strutture ha un diritto prioritario di opzione per la copertura dei posti disponibili nelle strutture realizzate in sede di riconversione o di potenziamento dei servizi territoriali conseguenti alle riferite disattivazioni.

4. Le Aziende devono comunque necessariamente tener conto della presenza di situazioni di eccedenza del personale del comparto ai fini della loro ricollocazione Interna per la copertura di posti vacanti o che si renderanno vacanti prima di disporre l'eventuale avvio di nuove procedure concorsuali o prima di attingere a graduatorie concorsuali preesistenti per la copertura dei relativi posti o prima di definire procedimenti di mobilità dall'esterno. A tal fine prima di disporre l'avvio di procedure concorsuali o di procedimenti di mobilità le Aziende devono dar atto che per i profili e le discipline interessate non vi sia personale interno da ricollocare.

5. Nell'ambito delle strutture aziendali in cui si rileva personale in eccedenza per una determinata categoria e profilo professionale, viene considerato ed individuato come in eccedenza il personale che vanta il minor punteggio per titoli di carriera, valutando gli stessi in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a), del D.P.R. n. 220/2001, secondo criteri e punteggi da definire in sede di contrattazione integrativa aziendale, tenendo conto anche dei criteri di precedenza fissati dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui si rilevano situazioni di eccedenza, l'Azienda invita formalmente il personale interessato, vale a dire quello individuato in eccedenza ai sensi del comma precedente, a produrre domanda di ricollocazione volontaria entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito e indica i posti vacanti e disponibili al suo interno con riferimento alla categoria e al singolo profilo professionale.

7. Il personale interessato propone domanda di ricollocazione corredandola con proprio curriculum formativo e professionale, specificando le proprie preferenze in ordine di priorità di opzione.


8. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore ai posti disponibili per ciascuna categoria e profilo professionale, l'Azienda provvede, attraverso una Commissione appositamente designata dal Direttore Generale, alla formulazione di graduatorie sulla base dei titoli di carriera valutati in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a), del D.P.R. n. 220/2001 e, per le categorie C e D, anche sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti al posto da ricoprire, secondo criteri e punteggi da definire in sede di contrattazione integrativa aziendale per la regolamentazione aziendale della mobilità interna, tenendo conto anche delle particolari situazioni familiari e/o sociali del personale in questione.

9. Il personale interessato viene quindi ricollocato sui posti disponibili secondo l'ordine delle opzioni espresse o, in ipotesi di domande superiori ai posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie formulate ai sensi del precedente comma.

F. Costa
A. Sals

Luigi P. P.

Amil



- 10. L'Azienda esprime la procedura volontaria ai sensi dei commi precedenti, convoca d'ufficio il personale non collocato al quale propone la ricollocazione nei posti residui per i quali lo stesso possiede i requisiti richiesti.
- 11. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al personale interessato.
- 12. La ricollocazione interna, laddove possibile, deve comunque avvenire entro e non oltre 120 giorni dal determinarsi della situazione di eccedenza.

Articolo 3


Mobilità volontaria verso altre Aziende USL regionali

- 1. In caso di impossibilità di ricollocazione del personale all'interno dell'azienda e di esito infruttuoso della richiamata procedura dell'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, ciascuna Azienda USL - entro i successivi 30 giorni - comunica alle altre Aziende USL regionali, e per conoscenza anche alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, l'elenco del personale in eccedenza (dichiarazione di eccedenza), distinto per categoria e profilo professionale al fine di verificare la loro disponibilità al passaggio diretto mediante mobilità di tutto o parte del personale in eccedenza.
- 2. Le Aziende destinatarie della predetta richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, comunicano all'Azienda richiedente, e per conoscenza anche alla Direzione Politiche della Salute della Regione, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica - distinti per categoria e profilo professionale - per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
- 3. I posti disponibili sono quindi comunicati al personale dichiarato in eccedenza, che può indicare le relative preferenze e chiedere le conseguenti assegnazioni mediante domanda corredata di curriculum formativo e professionale.
- 4. L'Azienda di destinazione dispone i relativi trasferimenti nei venti giorni successivi alla richiesta, notificando il relativo provvedimento all'Azienda USL di provenienza ed al personale interessato, il quale deve provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Articolo 4

Criteri per la definizione dei procedimenti di mobilità volontaria in caso di più aspiranti al medesimo posto

1. Nell'ipotesi in cui per il medesimo posto disponibile dovessero essere presentate diverse domande di mobilità da parte di più aspiranti, l'Azienda USL di destinazione provvederà a formare una graduatoria per categoria e profilo professionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, sulla base dei seguenti punteggi:

- dipendenti portatori di handicap (punti 7);
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap (punti 3);
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito (punti 1 per ogni familiare a carico: punti 2 per ogni familiare a carico se il lavoratore sia unico titolare di reddito);
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio nella categoria di appartenenza: punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella di appartenenza);
- particolari condizioni di salute del lavoratore di cui all'articolo 11 del CCNL Integrativo 20.9.2001, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; (punti 7 se le condizioni di salute riguardano direttamente il lavoratore, punti 3 se riguardano un familiare o convivente stabile);
- area e/o struttura di provenienza omogenea rispetto ai posti in cui lo stesso potrebbe essere ricollocato (2 punti);
- curriculum formativo e professionale (max 5 punti)

2. Sulla base e nell'ordine delle riferite graduatorie, l'Azienda di destinazione dispone i relativi trasferimenti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, entro 30 giorni dalla formazione delle graduatorie.

3. La riferita graduatoria esaurisce i suoi effetti con riferimento all'assegnazione relativa al posto vacante per cui se è riscontrata la riferita pluralità di domande.

Articolo 5

Mobilità d'ufficio del personale in eccedenza

1. Nel caso in cui le procedure di mobilità esterna volontaria non abbiano dato esito positivo, l'Azienda USL cui appartiene il personale dichiarato in eccedenza comunica alla Direzione Politiche della Salute della Regione l'elenco del personale, distinto per categoria e profilo professionale, per cui persiste la situazione di eccedenza.

Handwritten signature and initials

Handwritten initials: G. F. S.

4

Handwritten signature: P. U. I. L.

Handwritten signature



2. La Direzione Politiche della Salute della Regione richiede alle altre Aziende USL regionali una ricognizione avente ad oggetto l'elenco dei posti vacanti e disponibili con riferimento alla categoria e profilo professionale del personale per cui persiste la riferita dichiarazione di eccedenza.

3. Effettuata la ricognizione complessiva, la Direzione Politiche della Salute della Regione propone quindi al personale non ancora collocato la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili presso le altre Aziende USL regionali, in relazione alla categoria e profilo professionale di appartenenza.

4. Nell'ipotesi in cui, con riferimento al medesimo posto rilevato disponibile presso un'Azienda, sussistano più unità di personale dichiarato in eccedenza potenzialmente interessate, la Direzione Politiche della Salute provvederà a formulare una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, acquisendo eventualmente informazioni sulle situazioni oggetto di valutazione dalle Aziende USL di provenienza del personale in eccedenza, e procederà ad effettuare le proposte ai singoli interessati in ordine di graduatoria.

5. Il personale interessato può accettare la proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

6. In caso di accettazione, la collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende Usi di provenienza e di destinazione, nonché al personale interessato, il quale deve provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Articolo 6


Passaggio diretto ad enti ed amministrazioni di diverso comparto


1. In caso di mancata accettazione della mobilità esterna d'ufficio o di mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini prescritti dall'articolo 5, l'Azienda USL cui appartiene il dipendente dichiarato in eccedenza e non ricollocato, prima di provvedere al collocamento in disponibilità dello stesso, comunica anche agli altri enti e amministrazioni di diverso comparto di cui all'art. 1 del d. lgs n. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale l'elenco del personale in eccedenza, distinto per categoria e profilo professionale, al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti del personale in eccedenza.


2. Le predette amministrazioni, qualora interessate, comunicano i posti disponibili al personale dichiarato in eccedenza e fissano i relativi criteri di scelta per la copertura del posto.

3. Il personale interessato può quindi inoltrare apposita domanda, corredata di curriculum formativo e professionale, all'Amministrazione interessata chiedendo il passaggio diretto ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs n. 165/2001.

4. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione


B. d.


284168 1280


128140 5810





provenienza, ai sensi del richiamato art. 30, comma 2-bis secondo periodo, del D Lgs. n. 165/2001.

Articolo 7

Accordi di mobilità

1. Resta comunque sempre salva la possibilità, sia per prevenire la dichiarazione di eccedenza sia per prevenire il collocamento in disponibilità dei dipendenti in eccedenza, di pervenire ad accordi di mobilità ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e seguenti, del CCNL del 1° settembre 1995.

Articolo 8

Collocamento in disponibilità

1. Qualora nessuna delle procedure sopra descritte sortisca effetto, le Aziende USL collocano in disponibilità il personale ancora in eccedenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33, commi 7 e 8, e 34 del Decreto legislativo n. 165/2001, e provvedono a trasmettere il relativo elenco alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo n. 469/1997.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili da parte delle Aziende USL regionali, mediante qualsiasi procedura (concorsuale o di mobilità), è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

Articolo 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto con la disciplina di cui ai precedenti articoli si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di ricollocazione e mobilità del personale del comparto sanità a seguito di processi di ristrutturazione.

Handwritten signatures and notes:
FACS
801 PPI
0871 031482
p.9

Handwritten signature:
PUI

Handwritten signature:
PP 0616



Preso atto che, nelle richiamate riunioni, le Organizzazioni Sindacali Interventiste hanno manifestato formalmente il proprio consenso sui contenuti dei regolamenti relativi alle tre aree sopra richiamate, sottoscrivendo una copia degli stessi per accettazione;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere all'approvazione dei citati regolamenti nei termini fissati dall'Intervento 4, all'Azione 3 del sopra richiamato Programma Operativo 2010;


Considerato che, in relazione alla scadenza temporale sopra richiamata per il relativo adempimento nel Programma Operativo 2010, il presente atto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza e per tale ragione sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione;


TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di approvare gli allegati documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominati rispettivamente:
 - "Regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale";
 - "Regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area della dirigenza S.F.T.A in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale";
 - "Regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area del comparto del Servizio sanitario nazionale in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale";
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei regolamenti approvati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
3. di incaricare il Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche della Salute per la trasmissione dei regolamenti approvati alle Aziende USL regionali, affinché le stesse possano provvedere agli adempimenti conseguenziali.

Il Sub Commissario ad Acta
(Dott.ssa Giovanna Basaldini)


Il Commissario ad Acta
(Dott. Giovanni Chiodi)


Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Pescara **29 OTT. 2010**

Il Responsabile dell'Ufficio
